

TAR LAZIO
Sezione II bis
Sede in Roma

Notifica per pubblici proclami

La società *Columbian Carbon Europa s.r.l.*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Butti e Federico Peres di Verona e dall'avv. Riccardo Chilosi di Roma, presso il cui studio sito in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2 è elettivamente domiciliata, con **ricorso n. 9900/2007 RG** ha impugnato dinnanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, la Deliberazione n. 025/2007 adottata dal Comitato di Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26.7.2007, relativa alla *«specificazione del campo di applicazione del Decreto Legislativo 4 aprile 2006 relativamente agli impianti di combustione e raccolta delle informazioni ai fini dell'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2007»*, nonché tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, richiamati dalla stessa, anche se non materialmente allegati, nonché tutti gli atti, comportamenti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non richiamati e non conosciuti dalla ricorrente.

Il ricorso è affidato al seguente motivo:

1. L'estensione del campo di applicazione del D.lgs. n. 216/06 è stata realizzata con modalità difformi a quelle previste dalla legge (violazione di legge con riferimento all'art. 1 Disposizioni Preliminari, artt. 70, 72, 1° comma, 76 e 77, 1° comma, Costituzione, art. 14 Legge n. 11/2005; eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere): la Deliberazione n. 025/2007 adottata dal Comitato di Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE, pur proponendosi di fornire una interpretazione autentica del campo di applicazione del D. Lgs. n. 216/2006, è di fatto intervenuta per estenderne il campo di applicazione. La Deliberazione n. 025/2007 oggetto di impugnazione è stata emanata al fine di adeguare il Piano nazionale italiano di assegnazione delle quote di emissione alla Decisione del 15.5.2007 con la quale la Commissione Europea aveva ritenuto il Piano italiano non conforme ai criteri di redazione dei piani nazionali. Le modalità con le quali lo Stato italiano ha provveduto all'adeguamento sono tuttavia illegittime in quanto: **1.** le decisioni della Commissione Europea, se indirizzate a Stati membri, devono essere da questi eseguite con modalità simili a quelle osservate per l'attuazione delle direttive comunitarie; **2.** la deliberazione del Comitato di Gestione e



Attuazione della Direttiva 2003/87/CE non è uno strumento dotato di efficacia normativa nel nostro ordinamento con la conseguenza che, attraverso la stessa, non è possibile dare attuazione alle decisioni della Commissione Europea; 3. l'art. 8 del D. Lgs. n. 216/2006 non attribuisce alcuna potestà legislativa al Comitato di Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE.

Con la sentenza n. 6888/09 depositata il 13.7.2009 il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio – attraverso la notifica per pubblici proclami – nei confronti di tutte le aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e riportati nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2, ritenendo che *«l'eventuale accoglimento del ricorso in epigrafe, ove dovesse comportare il conferimento alla ricorrente di maggiori quote (...) imporrebbe, necessariamente, di procedere ad una contestuale e complessiva diversa riallocazione dell'insieme delle quote assegnate ad altri operatori economici nazionali»* con la conseguenza che *«tutte le imprese nazionali assegnatarie di quote di CO2 per il medesimo periodo temporale (...) assumono necessariamente il ruolo di contro interessate nel ricorso in epigrafe»*.

In ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma n. 6888/09 depositata il 13.7.2009, si notifica pertanto il succitato ricorso per pubblici proclami a tutti i soggetti riportati nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa.

Con l'avviso che l'udienza di discussione del merito è già fissata per il 5.11.2009 e che gli atti e i documenti relativi alla causa sono presenti presso gli uffici giudiziari aditi.

Verona – Roma, 28 agosto 2009

avv. Luciano Butti

avv. Federico Peres

avv. Riccardo Chilosì

